

**Sentenza del 05/06/2009 n. 90 - Comm. Trib. Prov. Bari****Intitolazione:**

Accertamento imposte sui redditi - Iscrizione a ruolo ex art. 36 ter del D.P.R. n. 600/73 - Mancato invio dell'avviso bonario - Illegittimità - Sussiste.

**Massima:**

È illegittima e deve essere annullata la cartella di pagamento emessa a seguito del controllo formale della dichiarazione dei redditi ex art. 36 ter del D.P.R. n. 600/73, quando non sia stata preceduta dalla notifica dell'esito del suddetto controllo al contribuente.

**Testo:****Fatto e svolgimento del rapporto contenzioso**

Con ricorso depositato in data 01/04/2008 rubricato al n. 2283/08 RGR, notificato nei termini all'ufficio impositore, il sig. Mizio Alessandro si opponeva alla cartella di pagamento n. 01420070075703078000 portante il ruolo emesso dall'Agenzia delle Entrate - Ufficio Bari 1 - a seguito del controllo formale - art. 36/ter DPR n. 600/73 - della dichiarazione Unico/2004 per il periodo di imposta 2003 per omessi o carenti versamenti IRPEF, Addizionali regionali e comunali IRPEF, sanzioni e interessi per un totale di € 2.668,30 oltre ai diritti di riscossione. Eccepiva: 1) il difetto di motivazione con lesione del diritto di difesa; 2) la violazione dell'art. 6, comma, 5, legge n. 212/2000 per omesso invio della comunicazione dell'esito del controllo. Nel merito sosteneva la infondatezza della pretesa proprio perché dalla cartella non si riusciva a capire le ragioni degli omessi o carenti versamenti. Chiedeva, previa sospensione, l'accoglimento del ricorso con l'annullamento della cartella opposta.

Si costituiva l'ufficio il quale dopo aver evidenziato che il ruolo portato dalla cartella opposta scaturiva da iscrizione ex art. 36 bis DPR n. 600/1973, fase nella cui liquidazione erano stati riscontrati omessi e tardivi versamenti, contro deduceva per: a) l'infondatezza della eccezione per difetto di motivazione atteso che la cartella impugnata, oltre a contenere gli elementi necessari a legittimare la pretesa così come previsto dall'art. 8 del D.Lgs. n. 32/2001, era conforme al modello ministeriale - D.M. 26/06/1999 e successive modifiche -; b) l'irrelevanza della eccezione relativa all'omessa comunicazione dell'esito del controllo in considerazione che, qualora il ricorrente non l'avesse ricevuta, poteva rappresentare il disagio all'ufficio, entro 30 giorni dalla notifica della cartella, il quale, esperiti gli opportuni controlli, avrebbe provveduto all'eventuale riduzione delle sanzioni a 1/3 oltre allo sgravio se spettante. Chiedeva il rigetto del ricorso con conferma del operato e la condanna del ricorrente alle spese di giudizio. Con ordinanza n. 112/15/2008 del 11/07/2008 veniva rigettata l'istanza di sospensione.

**Motivazione della decisione**

Preliminarmente si osserva che il ruolo portato dalla cartella opposta, come si evince dalla lettura della stessa, è stato emesso ai sensi dell'art. 36/ter del DPR n. 600/73 e non come, forse erroneamente, sostenuto dall'ufficio con le controdeduzioni, dell'art. 36/bis dello stesso DPR. La cosa è di fondamentale importanza per la diversità delle procedure: liquidazioni delle imposte in base alle dichiarazioni per l'art. 36/bis; controllo formale per l'art. 36/ter.

Se tanto è, corre l'obbligo di rammentare quanto previsto dai comma 3 e 4 dell'art. 36/ter: a) l'invito al contribuente a fornire chiarimenti in ordine ai dati contenuti nella dichiarazione e trasmettere versamenti, ricevute o altri documenti non allegati alla stessa, ovvero difforni da quelli forniti da terzi; b) la comunicazione da parte dell'ufficio, entro i trenta giorni successivi, dell'esito del controllo che ha dato luogo alla rettifica degli imponibili e delle imposte, per consentire al

contribuente la segnalazione di eventuali dati ed elementi non considerati o valutati erroneamente in sede di controllo formale.

Ora, il ricorrente ha lamentato il mancato invio della comunicazione dell'esito del controllo effettuato dall'ufficio. Sul punto si rileva che la cartella di pagamento, dopo la descrizione dell'oggetto della pretesa riporta "*Comunicazione degli esiti del controllo formale del 07/07/2007, codice atto numero 06819950483* " ma a fronte dell'eccezione sollevata dal ricorrente, l'ufficio con le controdeduzioni non ha fornito la prova della notifica contestata, limitandosi a dire "*che, qualora il ricorrente non l'avesse ricevuta, poteva rappresentare il disagio all'ufficio, entro 30 giorni dalla notifica della cartella, il quale, esperiti gli opportuni controlli, avrebbe provveduto all'eventuale riduzione delle sanzioni a 1/3 oltre allo sgravio se spettante*" cosa peraltro che il ricorrente non poteva conoscere atteso che non è riportata nella cartella contestata. Non vi è dubbio quindi, che nel caso che ci occupa, c'è stata una palese violazione del comma 4 dell'art. 36/ter del DPR n. 600/73 prima, e poi del comma 5 della legge n. 212/2000 - statuto dei diritti del contribuente - atteso che prima dell'iscrizione a ruolo il ricorrente non è stato informato dell'esito del controllo formale. Tanto che è assorbente rispetto altri motivi di ricorso, porta all'accoglimento dello stesso sussistendo giusti motivi per compensare tra le parti le spese di giudizio in considerazione della non facile questione trattata.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso ed annulla l'atto impugnato. Spese compensate. Bari 15/05/2009